

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2026, n. 315

**Approvazione del calendario scolastico regionale per l'a.s. 2026/27 e dell'iniziativa finalizzata all'ideazione delle relative immagini**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm. e ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'atto di alta organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Istruzione e Università, concernente l'argomento in oggetto, e la conseguente proposta dell'Assessora alla Cultura e alla Conoscenza, Silvia Miglietta.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'articolo 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii..

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

### DELIBERA

1. **Di approvare**, in ossequio di quanto previsto all'articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il *Calendario scolastico regionale per l'a.s. 2026/27*, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, subordinandone l'efficacia alla compatibilità dei contenuti dell'ordinanza ministeriale per il medesimo anno scolastico;
2. **Di stabilire** che, ai sensi dell'articolo 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, allo svolgimento delle lezioni dell'a.s. 2026/27 sono assegnati **224** giorni per le scuole dell'infanzia e **205** giorni per tutte le altre scuole, fissandone l'inizio, per le scuole di ogni ordine e grado, il 17 settembre 2026 e il termine per le scuole dell'infanzia il 30 giugno 2027 e per tutte le altre scuole l'8 giugno 2027 (termine immutabile per eventuali adattamenti del calendario).
3. **Di approvare** le *Direttive per l'adattamento del calendario scolastico*, di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **Di approvare** l'iniziativa finalizzata all'ideazione delle immagini del calendario scolastico per l'a.s. 2026/27 da parte delle istituzioni scolastiche regionali, come descritta in narrativa, dando mandato alla Sezione Istruzione e Università di provvedere agli ulteriori adempimenti per l'attuazione della stessa;

5. **Di notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione Istruzione e università, all'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, anche ai fini della notifica alle istituzioni scolastiche regionali, e ai comuni della regione;
6. **Di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

**Il Segretario Generale della Giunta**

NICOLA PALADINO

**Il V. Presidente della Giunta**

CRISTIAN CASILI

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto:** Approvazione del calendario scolastico regionale per l'a.s. 2026/27 e dell'iniziativa finalizzata all'ideazione delle relative immagini.

**Premesso che** le competenze, le funzioni e i compiti amministrativi in materia di istruzione sono ripartite tra Stato e regioni in base a quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, come riformato con Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*" e ss.mm.ii. e dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*", in forza dei quali è attribuita alle Regioni la competenza in materia di determinazione annuale del calendario scolastico.

Ferma restando la suddetta competenza regionale, con il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*" è stata attribuita alle istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, tra l'altro, la competenza in materia di adattamento del calendario scolastico.

Inoltre, con l'articolo 25, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24, sono state individuate le materie, le relative funzioni e i compiti amministrativi per l'esercizio unitario delle azioni in tema di istruzione scolastica da parte della Regione. Inoltre l'articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31, "*Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione*", specifica le attribuzioni alla regione delle funzioni di programmazione generale, indirizzo e coordinamento in materia di istruzione e formazione.

**Considerato che** il calendario scolastico si configura come strumento di programmazione territoriale, in relazione alle ripercussioni delle scansioni temporali ivi stabilite sull'organizzazione della vita familiare degli studenti, nonché sui servizi connessi alle attività didattiche, tenuto conto anche degli impegni assunti dalle competenti autonomie locali. Per la sua definizione, l'articolo 74, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce che "*le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità*" e che "*allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni*".

Nell'ambito delle descritte competenze, inoltre, il Ministero dell'Istruzione determina annualmente, con Ordinanza valida per l'intero territorio nazionale, le date di svolgimento della prova nazionale inserita nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, comprese le sessioni suppletive, degli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione e delle festività nazionali, uguali per le scuole di ogni ordine e grado.

Al fine di consentire al sistema scolastico regionale ottemperare a quanto previsto con la suddetta Ordinanza ministeriale, la conclusione delle attività scolastiche deve essere determinata in misura immutabile per tutte le scuole di ogni ordine e grado, anche a fronte di eventuali adattamenti del calendario da parte delle medesime istituzioni scolastiche. È fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, per le quali, alla luce della rilevanza sociale ed educativa del servizio offerto, delle esigenze delle famiglie e delle previsioni dei PTOF (documenti costitutivi dell'identità culturale e progettuale di ciascuna istituzione scolastica, che ne esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa), è possibile posticiparne la chiusura al 30 giugno.

Inoltre, in diverse occasioni il Ministero dell'Istruzione si è espresso in merito alle **ordinanze di chiusura** delle scuole. A titolo esemplificativo, con nota prot. n. MIUR\_AOO\_DGOS/1000 del 22 febbraio 2012, il Dipartimento per l'Istruzione ha evidenziato che la previsione minima di 200 giorni per lo svolgimento delle lezioni prevista dall'articolo 74 del Decreto legislativo n. 297/1994 rappresenta il limite *"entro il quale si esercita la competenza delle Regioni a determinare il calendario scolastico e quella delle istituzioni scolastiche a disporre eventuali adeguamenti dello stesso in relazione a specifiche esigenze del Piano dell'Offerta Formativa"* e che *"l'eventuale violazione di tali norme costituisce, di conseguenza, ragione di illegittimità dei relativi provvedimenti di adozione o di adeguamento dei calendari scolastici"*. Il Dipartimento precisa che *"può tuttavia accadere [...] che si verifichino eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eccezionali eventi atmosferici) che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche. Al ricorrere di queste situazioni [...] è fatta comunque salva la validità dell'anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200"*. In questo caso resta comunque inteso che *"le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell'attività didattica, potranno valutare [...] la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati"*.

Pertanto, le istituzioni scolastiche possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d'Istituto, in particolare prevedendo eventuali ulteriori chiusure (c.d. "ponti", vacanze di Carnevale, ecc.) che possono essere recuperate anticipando la data d'inizio dell'anno scolastico, debitamente motivati e deliberati dagli organi collegiali competenti, **nel rispetto del monte ore annuale previsto** per le singole discipline e attività obbligatorie, per esigenze derivanti o connesse:

- al Piano triennale dell'offerta formativa - PTOF, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e all'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- a specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare;
- alle ordinanze sindacali o altre disposizioni degli enti locali disposte per circostanze prevedibili (manifestazioni, fiere, feste locali, ecc.) o non riconducibili ad eventi imprevedibili e straordinari.

In caso di eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eventi atmosferici di particolare gravità, debitamente documentati), si applica la disciplina di cui alla citata nota prot. n. MIUR\_AOO\_DGOS/1000 del 22/02/2012 del Ministero.

Al fine di assicurare la più ampia omogeneità territoriale e di garantire agli enti locali competenti le condizioni per la programmazione e l'erogazione dei servizi di supporto, le istituzioni scolastiche che intendono apportare adattamenti al calendario devono darne comunicazione alle famiglie, agli enti locali e all'Ufficio scolastico regionale, Ambito territoriale provinciale di appartenenza.

Sulla bozza di calendario elaborata in fase istruttoria, con nota prot. n. 93009 del 20 febbraio 2026 l'Assessorato alla Cultura e Conoscenza ha chiesto un parere all'Ufficio scolastico regionale per la Puglia e alle organizzazioni sindacali di settore. La bozza prevedeva che allo svolgimento delle lezioni dell'a.s. 2026/27 fossero assegnati 227 giorni per le scuole dell'infanzia e 203 giorni per tutte le altre scuole, con l'inizio, per le scuole di ogni ordine e grado, il 21 settembre 2026 e il termine per le scuole dell'infanzia il 30 giugno 2026 e per tutte le altre scuole il 9 giugno 2026. Inoltre, come consuetudine, oltre alle chiusure tradizionalmente disposte dalla regione (vacanze natalizie, vacanze pasquali dal giovedì santo al martedì *in albis*, ecc.), era prevista la chiusura per i cosiddetti "ponti" di un solo giorno.

In riscontro, con nota prot. n. 13460 del 27 febbraio 2026 l'Ufficio scolastico regionale, "visto il contenuto numero di giorni di lezione proposti per il calendario in oggetto a.s. 2026/27 (203 gg.), il quale non tiene conto di una eventuale festa per il Santo Patrono che ridurrebbe ulteriormente il numero di giorni di lezione, si propone di considerare un numero maggiore di giorni di lezione", nonché "di valutare come inizio lezioni una data prossima a quella prevista nei precedenti calendari scolastici regionali 2024/25 e 2025/26 [...] anche per consentire alle istituzioni scolastiche maggiori margini di flessibilità sugli adattamenti del calendario alle specifiche esigenze ambientali nonché in relazione alle diverse necessità derivanti dai Piani dell'Offerta Formativa in attuazione dell'articolo 10, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994", e infine "di valutare l'opportunità di fissare il termine delle attività didattiche in una data non successiva alla prima settimana di giugno, al fine di assicurare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, un periodo congruo per l'espletamento delle attività conclusive dell'anno scolastico, incluse le operazioni di scrutinio finale, funzionali al regolare e tempestivo avvio degli esami di Stato" e di "introdurre, come di consueto, elementi di flessibilità sulla sola data di inizio lezioni".

Con successiva nota prot. n. 23069 del 6 marzo 2026 l'Assessorato alla Cultura e Conoscenza ha trasmesso la nuova proposta di calendario scolastico regionale per l'a.s. 2026/27, in parziale recepimento delle osservazioni espresse dalla Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia con nota prot. n. 13460 del 27 febbraio 2026, fissando l'11 marzo 2026 come termine per consentire ulteriori osservazioni.

**Ferma restando** la previsione del numero di giorni dedicati all'attività didattica nell'anno scolastico da parte delle regioni, ai sensi del citato articolo 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si evidenzia che successivamente il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, all'articolo 5 prevede che "le istituzioni scolastiche adottano [...] ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa" e che "l'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie". Ciò consente l'attuazione della cosiddetta "settimana corta", sulla base di quanto deliberato dall'istituzione scolastica e previsto nel piano triennale dell'offerta formativa. La cosiddetta "settimana corta" prevede una riduzione del numero di giorni di attività didattica a cinque giorni settimanali, in sostituzione dei tradizionali sei giorni, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto. La distribuzione delle ore di insegnamento può svolgersi in un ciclo settimanale compresso, senza compromettere il numero complessivo di ore didattiche previste ma ripartendo le ore su cinque giorni piuttosto che su sei.

Pertanto, restando invariato il totale delle ore di insegnamento, i giorni di lezione stabiliti dalla Regione possono essere considerati "virtualmente" assorbiti dal modello della settimana corta, garantendo in tal modo il rispetto delle disposizioni legislative vigenti e promuovendo un approccio più adattabile e rispondente alle esigenze educativo-didattiche degli studenti.

**Considerato, infine, che** è intendimento di questo assessorato proporre alla Giunta l'approvazione di un'iniziativa rivolta a tutte le scuole del territorio, che preveda lo svolgimento di un concorso finalizzato ad offrire agli studenti l'opportunità di esprimere la propria creatività sulla cultura del dono e sull'importanza della solidarietà sociale. Gli alunni e le alunne potranno rappresentare, secondo i valori a loro cari, come l'atto del donare – inteso come tempo, competenze o risorse – possa trasformare profondamente il tessuto sociale e scolastico,

migliorando il senso di comunità e il legame tra le persone. Attraverso le loro opere, potranno esplorare visivamente come la gratuità e l'altruismo arricchiscano gli ambienti di apprendimento, evidenziando i benefici di una scuola basata sull'empatia e sul sostegno reciproco, e riflettendo anche sulle sfide legate all'indifferenza o alle barriere sociali che ostacolano la piena inclusione e la partecipazione collettiva. Le opere dovranno essere ideate come immagini rappresentative dei valori dell'istruzione e della cultura e i docenti e gli studenti potranno collaborare in gruppi, promuovendo dialogo e scambio di idee e rendendo il processo creativo un momento di crescita.

Il *contest* sarà aperto a tutte le istituzioni scolastiche regionali, sia statali che paritarie, e le proposte selezionate saranno integrate dalla Regione nel progetto grafico del calendario 16 mesi (settembre 2026 – dicembre 2027), che sarà distribuito in occasioni ufficiali e istituzionali. Le attività per partecipare al concorso potranno essere collegate a percorsi didattici più ampi, come progetti di educazione civica o unità di apprendimento interdisciplinari.

Per la realizzazione di questa iniziativa, si autorizza la Sezione Istruzione e Università a provvedere agli adempimenti necessari.

**Tanto premesso**, alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per approvare il *Calendario scolastico regionale per l'a.s. 2026/27*, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, subordinandone l'efficacia alla compatibilità dei contenuti dell'ordinanza ministeriale per il medesimo anno scolastico: alle attività didattiche si assegnano **224** giorni per le scuole dell'infanzia e **205** giorni per tutte le altre scuole, fissandone l'inizio, per le scuole di ogni ordine e grado, il 17 settembre 2026 e il termine per le scuole dell'infanzia il 30 giugno 2027 e per tutte le altre scuole l'8 giugno 2027 (termine immutabile per eventuali adattamenti del calendario); inoltre si stabilisce quanto segue:

- i giorni di lezione sono ridotti a **223** per le scuole dell'infanzia e a **204** per tutte le altre scuole solo nel caso in cui la festa del Santo Patrono coincida con un giorno di lezione;
- le istituzioni scolastiche possono disporre adattamenti del calendario scolastico **garantendo i 223 e 204 giorni di lezione deliberati**; gli adattamenti possono prevedere eventuali ulteriori giorni di chiusura, che possono essere recuperati nei giorni antecedenti al 17 settembre 2026, per esigenze connesse a:
  - Piano triennale dell'offerta formativa - PTOF, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e all'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  - specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare;
  - ordinanze sindacali o altre disposizioni degli enti locali disposte per circostanze prevedibili (manifestazioni, fiere, feste locali, ecc.) o non riconducibili ad eventi imprevedibili e straordinari.
- in casi eccezionali, debitamente motivati, gli adattamenti possono prevedere il recupero degli eventuali ulteriori giorni di chiusura, oltre che anticipando l'inizio delle lezioni, anche in altre giornate (es. di sabato, per le scuole che prevedono lo svolgimento delle lezioni dal lunedì al venerdì, ecc.);
- gli adattamenti sono disposti previa deliberazione motivata degli organi collegiali dell'istituzione scolastica, i quali verificano il rispetto del monte ore annuale deliberato; degli adattamenti deve essere data comunicazione alle famiglie, agli enti locali e all'*Ufficio scolastico regionale, Ambito territoriale provinciale* di appartenenza;
- gli adattamenti possono essere disposti anche durante l'anno scolastico, nel rispetto di quanto previsto ai punti precedenti. In caso di eventi imprevedibili e straordinari (gravi calamità naturali, eventi atmosferici di particolare gravità, debitamente documentati,

ecc.), si applica la disciplina indicata nella nota ministeriale prot. n. MIUR\_AOO\_DGOS/1000 del 22/02/2012.

Si ritiene, inoltre, che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per approvare l'iniziativa finalizzata all'ideazione delle immagini del calendario scolastico per l'a.s. 2026/27 da parte delle istituzioni scolastiche regionali, come descritta in narrativa, dando mandato alla Sezione Istruzione e Università di provvedere agli ulteriori adempimenti per l'attuazione della stessa.

Viste, infine:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1295 del 26 settembre 2024 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

#### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

<b>Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro</b>
---

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Tutto ciò premesso**, nell'esercizio delle competenze regionali in tema di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, si propone ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997 alla Giunta regionale:

1. **Di approvare**, in ossequio di quanto previsto all'articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il *Calendario scolastico regionale per l'a.s. 2026/27*, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, subordinandone l'efficacia alla compatibilità dei contenuti dell'ordinanza ministeriale per il medesimo anno scolastico;
2. **Di stabilire** che, ai sensi dell'articolo 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, allo svolgimento delle lezioni dell'a.s. 2026/27 sono assegnati **224** giorni per le scuole dell'infanzia e **205** giorni per tutte le altre scuole, fissandone l'inizio, per le scuole di ogni ordine e grado, il 17 settembre 2026 e il termine per le scuole dell'infanzia il 30 giugno 2027 e per tutte le altre scuole l'8 giugno 2027 (termine immutabile per eventuali adattamenti del calendario).

3. **Di approvare** le *Direttive per l'adattamento del calendario scolastico*, di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **Di approvare** l'iniziativa finalizzata all'ideazione delle immagini del calendario scolastico per l'a.s. 2026/27 da parte delle istituzioni scolastiche regionali, come descritta in narrativa, dando mandato alla Sezione Istruzione e Università di provvedere agli ulteriori adempimenti per l'attuazione della stessa;
5. **Di notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione Istruzione e università, all'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, anche ai fini della notifica alle istituzioni scolastiche regionali, e ai comuni della regione;
6. **Di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'articolo 6, co. 3, lettere da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL RESPONSABILE E.Q. "Governo del sistema dell'istruzione: rete scolastica e offerta formativa":

(arch. Rocco Pastore)  
Rocco Pastore  
11.03.2026  
09:48:46  
UTC



LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Sistema dell'istruzione e del diritto allo studio": (ing. Barbara Loconsole)

Barbara  
Loconsole  
12.03.2026  
08:44:24  
GMT+00:00



LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Istruzione e università": (arch. Maria Raffaella Lamacchia)

Maria Raffaella  
Lamacchia  
12.03.2026  
10:26:25  
GMT+01:00



La Direttrice ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

La Direttrice del Dipartimento "Politiche del lavoro, istruzione e Formazione": (avv. Silvia Pellegrini).

Silvia Pellegrini  
16.03.2026 08:31:49  
GMT+01:00



L'Assessora alla Cultura e alla Conoscenza, Silvia Miglietta, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Silvia Miglietta  
23.03.2026  
16:43:18  
GMT+01:00





**Allegato B****Direttive per l'adattamento del calendario scolastico regionale per l'a.s. 2026/27 da parte delle istituzioni scolastiche regionali.**

Come deliberato, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, allo svolgimento delle lezioni dell'a.s. 2026/27 sono assegnati:

- 224 giorni per le scuole dell'infanzia;
- 205 giorni per tutte le altre scuole.

Il termine immutabile per eventuali adattamenti del calendario è previsto per l'8 giugno 2027, tranne che per le scuole dell'infanzia, le quali potranno concludere le attività entro il 30 giugno 2027.

**Ai fini dell'adattamento del calendario, sono stabilite le seguenti direttive.**

1. L'inizio dell'anno scolastico, fissato per il 17 settembre 2026, può essere anticipato per l'adattamento di cui ai successivi punti n. 3 e 4.
2. I giorni di lezione sono ridotti a 223 per le scuole dell'infanzia e a 204 per tutte le altre scuole solo nel caso in cui la festa del Santo Patrono coincida con un giorno di lezione.
3. Gli adattamenti del calendario scolastico sono disposti garantendo i 224 e 205 giorni di lezione deliberati, nel rispetto di quanto previsto al punto 2.
4. Gli eventuali ulteriori giorni di chiusura previsti in fase di adattamento dovranno essere recuperati nei giorni antecedenti al 17 settembre 2026, per esigenze derivanti o connesse a:
  - Piano triennale dell'offerta formativa - PTOF, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275e all'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  - specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare;
  - ordinanze sindacali o altre disposizioni degli enti locali disposte per circostanze prevedibili (manifestazioni, fiere, feste locali, ecc.) o non riconducibili ad eventi imprevedibili e straordinari.
5. In casi eccezionali, debitamente motivati, gli adattamenti possono prevedere il recupero degli eventuali ulteriori giorni di chiusura, oltre che anticipando l'inizio delle lezioni, anche in altre giornate (es. di sabato, per le scuole che prevedono lo svolgimento delle lezioni dal lunedì al venerdì, ecc.).
6. Gli adattamenti sono disposti previa deliberazione motivata degli organi collegiali dell'istituzione scolastica, i quali verificano il rispetto del monte ore annuale di cui al punto 3. Degli adattamenti deve essere data comunicazione alle famiglie, agli enti locali e all'*Ufficio scolastico regionale, Ambito territoriale provinciale* di appartenenza.
7. Gli adattamenti possono essere disposti anche durante l'anno scolastico, nel rispetto di quanto previsto ai punti 3 e 4. In caso di eventi imprevedibili e straordinari (gravi calamità naturali, eventi atmosferici di particolare gravità, debitamente documentati, ecc.), si applica la disciplina indicata nella nota ministeriale prot. n. MIUR\_AOO\_DGOS/1000 del 22/02/2012.

*Ai sensi dell'articolo 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, è previsto che allo svolgimento delle lezioni siano assegnati dalle regioni almeno 200 giorni di attività didattica nell'anno scolastico. Tale disposizione normativa stabilisce un quadro chiaro per l'organizzazione annuale delle lezioni, garantendo un tempo minimo essenziale per l'istruzione e la valutazione degli studenti. Tuttavia, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, prevede che "le istituzioni scolastiche adottano [...] ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa" e che "l'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie". Pertanto, successivamente alla disposizione normativa che prevede la fissazione di un numero minimo di giorni di lezione almeno pari a 200 stabilito dalle regioni, il DPR n. 279/1999 consente l'attuazione della cosiddetta "settimana corta", sulla base di quanto deliberato dall'istituzione scolastica e previsto nel piano triennale dell'offerta formativa. La cosiddetta "settimana corta" prevede una riduzione del numero di giorni di attività didattica a cinque giorni settimanali, in sostituzione dei tradizionali sei giorni, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto. Ciò permette che la distribuzione delle ore di insegnamento si svolga in un ciclo settimanale compreso, senza compromettere il numero complessivo di ore didattiche previste. Di conseguenza, sebbene il numero di giorni effettivi di insegnamento possa apparire ridotto, la ripartizione delle ore su cinque giorni piuttosto che su sei non altera il monte ore complessivo di apprendimento degli studenti.*

*Pertanto, i 200 giorni di lezione possono essere considerati "virtualmente" assorbiti dal modello della settimana corta, a condizione che il totale delle ore di insegnamento resti invariato. Si ritiene che in tal modo sia garantito il rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, promuovendo un approccio più adattabile e rispondente alle esigenze educativo-didattiche degli studenti.*